

Prot. 654

Cagliari, 15.04.2021

PEC

Al  
Responsabile del Procedimento  
Ing. Alessandro Mulas  
Comune di Dolianova  
Piazza Brigata Sassari  
09041 Dolianova  
[comunedidolianova@legalmail.it](mailto:comunedidolianova@legalmail.it)

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA RETE CICLABILE URBANA – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE” NEL COMUNE DI DOLIANOVA**  
**Scadenza 29/04/2021**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. L’Avviso di manifestazione di interesse richiede:

*Aver concluso con buon esito **negli ultimi tre anni** antecedenti la pubblicazione del presente avviso **almeno un servizio appartenente alla medesima classe e categoria e di importo (parcella professionale) almeno pari a quello oggetto di affidamento (requisito di capacità tecnica e professionale - art. 83, comma 1, lett. c del Codice)**. Il presente requisito viene richiesto a motivo dell’elevato importo dei lavori da porre a base di gara (come da schema di parcella allegato), peraltro da realizzarsi tramite la contrazione di un mutuo da parte dell’Amministrazione, a garanzia della qualità tecnica e funzionalità del progetto. Il mezzo di prova in sede di affidamento sarà costituito dall’indicazione di un servizio dalle caratteristiche richieste, con precisazione di committente, oggetto del servizio, data di inizio e fine del servizio e importo (a base d’asta) del servizio. **Si precisa che tale requisito prevede che l’importo a base di gara venga raggiunto (o superato) con l’esecuzione di un solo servizio; non è quindi possibile cumulare le parcelle relative a più servizi (requisito non frazionabile).***

Anzitutto si fa presente che la valutazione dei servizi resi, secondo la normativa passata e vigente, viene condotta sulla base dell’avvenuto *“espletamento **negli ultimi dieci anni** di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, **relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare**, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie”* (rif. Par. IV punto 2.2.2.1 delle L.G. n. 1 ANAC).

Pertanto, trattandosi di servizi di ingegneria ed architettura, l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve essere declinato sulla scorta delle L.G. n.1 dell’ANAC specifiche per i suddetti servizi. Tali linee guida, nell’esplicitare i requisiti da richiedere agli operatori economici per la dimostrazione delle proprie capacità, riprendono di fatto quanto già previsto dall’abrogato art. 263 comma 1 lett. b) del d.P.R. 207/2010 che valutava i requisiti in funzione dell’importo del LAVORI per i quali quei servizi venivano resi e non in funzione degli importi degli onorari.

Allo stesso modo, sempre in riferimento al succitato art. 83 del Codice, si ritiene che la richiesta dell'espletamento di servizi analoghi svolti negli ultimi TRE anni in luogo dei dieci anni suggeriti dalla normativa vigente sia eccessivamente restrittiva. È infatti noto che le pratiche attinenti i servizi di ingegneria e architettura seguono iter lunghi nel tempo che possono protrarsi per più anni. Pertanto l'ultimo quinquennio non risulta essere un arco di tempo sufficiente alla dimostrazione dei requisiti maturati.

Quanto alla non frazionabilità del requisito, non trattandosi di servizi di punta, si ritiene che tale assunto non trovi riscontro nella normativa e pertanto sia da ritenersi palesemente illegittimo.

**Alla luce delle gravi criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le dovute modifiche ad entrambi i bandi concedendo una proroga per la presentazione delle offerte.**

Si ricorda infatti che l'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Sandro Catta

